

TRIBUNALE BARI, SEZIONE 4 CIVILE, 22 LUGLIO 2010, n. 2618

L'obbligo di comunicare al socio il provvedimento di recesso è configurabile a prescindere dall'esito della verifica compiuta dagli amministratori, e dunque anche in caso di accoglimento della domanda, producendosi l'effetto del recesso solo dalla comunicazione del provvedimento. Benché solo in caso di provvedimento negativo è prevista l'immediatezza della comunicazione, l'esigenza di una tempestiva (sia pure non immediata) comunicazione sussiste anche in presenza di una verifica dall'esito positivo, se non altro perché è dalla comunicazione che la legge fa decorrere gli effetti del recesso sul rapporto sociale. Sarebbe perciò contrario a buona fede consentire agli amministratori di determinare a loro piacimento il momento del prodursi di tali effetti, ritardando la relativa comunicazione. In mancanza dunque di tempestiva comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, il recesso è inidoneo ad estinguere il rapporto sociale.

Nel caso di specie, a fronte della comunicazione di accoglimento della domanda di recesso, avvenuta dopo oltre un anno dalla richiesta, il recesso non ha effetto sul rapporto sociale, non potendosi mantenere ad libitum la sua efficacia a fronte di una mancanza in tempi ragionevoli della comunicazione della verifica da parte degli amministratori; indubbio, quindi, è il riconoscimento del diritto del socio di consultare i libri sociali, sancito dall'art. 2476 secondo comma c. c.